



Termine di referendum: 17 gennaio 2019

Decreto federale

**concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione n. 94
del Consiglio d'Europa sulla notificazione all'estero dei documenti
in materia amministrativa**

del 28 settembre 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 30 agosto 2017²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione europea del 24 novembre 1977³ sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

All'atto della ratifica, il Consiglio federale formula le seguenti dichiarazioni:

a. Dichiarazione in merito all'articolo 1 paragrafo 2:

La Convenzione si applica alle procedure per infrazioni la cui repressione, al momento della richiesta di assistenza, non è di competenza di un'autorità giudiziaria. Non si applica in materia fiscale né in materia di vigilanza sui mercati finanziari.

b. Dichiarazione in merito all'articolo 1 paragrafo 3:

La Convenzione non si applica in materia di vigilanza sui mercati finanziari né in materia di attività informative.

¹ RS 101

² FF 2017 5061

³ RS 0.172.030.5; FF 2017 5095

c. Dichiarazione in merito all'articolo 2 paragrafo 1:

L'autorità centrale è l'Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna.

d. Dichiarazione in merito all'articolo 7 paragrafo 2:

Nel caso in cui il destinatario in Svizzera rifiuti la notificazione del documento perché non conosce la lingua in cui è redatto, l'autorità svizzera richiesta procede a una nuova notificazione del documento soltanto se l'autorità richiedente l'ha tradotto in una lingua ufficiale del luogo della notificazione o ne allega una traduzione.

e. Dichiarazione in merito all'articolo 10 paragrafo 2:

La Svizzera autorizza la notificazione diretta e senza costrizione sul proprio territorio da parte di funzionari consolari o di diplomatici. Se il destinatario è cittadino svizzero, cittadino di uno Stato terzo o apolide, il documento deve essere accompagnato da uno scritto da cui risulta che il destinatario può ottenere dall'autorità ivi designata informazioni sui suoi diritti e obblighi in relazione con la notificazione del documento. Lo scritto deve essere redatto in una lingua che il destinatario conosce o in una lingua ufficiale del luogo della notificazione. La Svizzera ne trasmette un modello al depositario della Convenzione.

f. Dichiarazione in merito all'articolo 11 paragrafo 2:

La Svizzera autorizza la notificazione diretta a mezzo posta. Se il destinatario è cittadino svizzero, cittadino di uno Stato terzo o apolide, il documento deve essere accompagnato da uno scritto da cui risulta che il destinatario può ottenere dall'autorità ivi designata informazioni sui suoi diritti e obblighi in relazione con la notificazione del documento. Lo scritto deve essere redatto in una lingua che il destinatario conosce o in una lingua ufficiale del luogo della notificazione. La Svizzera ne trasmette un modello al depositario della Convenzione.

Art. 3

La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

Art. 4

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2018

La presidente: Karin Keller-Sutter

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 28 settembre 2018

Il presidente: Dominique de Buman

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 9 ottobre 2018⁴

Termine di referendum: 17 gennaio 2019

Allegato
(art. 3)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 1968⁵ sulla procedura amministrativa

Art. 11b cpv. 1, secondo periodo

¹ ... Le parti domiciliate all'estero devono designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l'autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione.

2. Legge del 28 agosto 1992⁶ sulla protezione dei marchi

Art. 42

¹ Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l'autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione.

² L'IPI è autorizzato a dichiarare alle autorità estere competenti che, in materia di proprietà intellettuale, in Svizzera è ammessa la notificazione diretta, sempre che alla Svizzera sia concessa la reciprocità.

3. Legge del 5 ottobre 2001⁷ sul design

Art. 18

¹ Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l'autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione.

² L'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) è autorizzato a dichiarare alle autorità estere competenti che, in materia di proprietà intellettuale, in Svizzera è ammessa la notificazione diretta, sempre che alla Svizzera sia concessa la reciprocità.

⁵ RS 172.021

⁶ RS 232.11

⁷ RS 232.12

Art. 19 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Il design è considerato depositato dal momento in cui è presentata una domanda di registrazione all'IPI. La domanda contiene:

4. Legge del 25 giugno 1954⁸ sui brevetti

Art. 13 cpv. 1, primo periodo, e 1^{bis}

¹ Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l'autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione. ...

^{1bis} L'IPI è autorizzato a dichiarare alle autorità estere competenti che, in materia di proprietà intellettuale, in Svizzera è ammessa la notificazione diretta, sempre che alla Svizzera sia concessa la reciprocità.

